

provvedimento, come ho detto all'inizio del mio intervento, tuttavia vorrei demitizzare un po' questo testo. Mi auguro che non se ne voglia fare una bandiera ideologica prelettorale di alcun genere, perché ciò ci costringerebbe a mettere molti punti sulle « i ».

Se questi fenomeni si volessero stroncare realmente, allora mi permetterete di dire che sostanzialmente l'attrezzatura legislativa per farlo c'era e c'è. Non scherziamo! Non sarà certo la previsione editale di un anno, due anni o tre anni in più di pena detentiva a far cambiare l'efficacia del nostro intervento! Ci tirereste per i capelli in una polemica e ci costringereste a ricordare che ci troviamo in una situazione in cui con una mano si vanno ad aggravare le pene e con l'altra è stata ormai creata l'incertezza assoluta, l'inefficacia assoluta, l'inapplicabilità assoluta, la revocabilità di ogni pena. Insomma, una sorta di tela di Penelope! Con una mano si aggravano edittalmente, con le nostre gride, le pene che si dovrebbero irrogare ma con l'altra in realtà, una volta con la scusa o la motivazione del sovrappollamento delle carceri, un'altra a seguito di benefici dati a sproposito o di altre ragioni più o meno ammantate di sociologismo dal quale — ahimè! — la nostra sinistra non riesce ancora a liberarsi, si arriva alla conclusione che sapete benissimo, quella dell'inefficacia delle pene, della loro non applicazione e del loro continuo aggiramento, se è vero come è vero che l'affastellamento e la confusione dei provvedimenti che si scaricano sulla nostra Commissione giustizia, ormai costretta a licenziare provvedimenti, a fiamme e fuoco, sul finir della legislatura senza averli neppure adeguatamente approfondire (questo non vale per tutti i provvedimenti ma per buona parte, come ho avuto modo di lamentare in più di una circostanza), ci sottopone, da una parte, a provvedimenti di questa natura e, dall'altra, a « indultini », ed altre misure rispetto alle quali si chiede un procedimento accelerato se non addirittura in qualche caso uno strangolamento dei tempi della discussione. Se una normativa di questo

genere fosse adoperata in un certo senso tirerebbe per i capelli la destra a rispondere per le rime. Mi auguro che così non sia.

Ho parlato poc'anzi di demitizzazione di questa normativa per il semplice fatto — ho richiamato anche le parole dell'onorevole Evangelisti — che, se volessimo veramente intervenire in maniera drastica ed incisiva per stroncare certi fenomeni, non mancherebbero sicuramente gli strumenti legislativi per farlo. Come abbiamo detto, si tratta di un problema di collegamento internazionale, di organizzazione e di volontà politica prima ancora che di previsione normativa.

Per rimanere al tema, siamo di fronte ad un intervento prevalentemente riorganizzativo o razionalizzatore, o che tenta di essere tale, della normativa vigente, che altrimenti sussisterebbe e darebbe pure la possibilità di operare e di incidere.

Indubbiamente la normativa darà spazio ad alcuni problemi. Ad esempio, nell'articolo 2, che prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 602-*bis*, l'attenzione è rivolta a coloro che costringono con mezzi turpi o violenti o con inganno persone ad uscire dal proprio paese o a trasferirsi in altri Stati. Quanto a trasferirsi all'interno dello stesso Stato, in Commissione ho fatto esempi per dimostrare che è inconcepibile prevedere pene così gravi e pesanti, quali quelle che qui vengono stabilite, per chi, esercitando la turpe attività dello sfruttatore, trasferisca i soggetti che costringe alla prostituzione da una città all'altra all'interno del territorio dello Stato. A mio avviso, per il solo fatto di questo trasferimento all'interno dello Stato, egli non può essere soggetto a pene di tale pesantezza. Si tratta di segmenti commissivi del delitto che non si conciliano con la gravità della pena editale che riguarda l'organizzazione più complessiva di questo stato di soggezione finalizzato alle prestazioni sessuali o di altro tipo.

Permettetemi, dunque, di esprimere un qualche scetticismo rispetto alle articolazioni previsionali e a questa apparenza di recrudescenza drastica delle pene, che

sinceramente non rappresenta il problema essenziale. In questo caso, si tratta di rendere effettivi gli interventi e le pene e di sfruttare tutte le possibilità che la legislazione già offre sul piano sanzionatorio.

Aggiungo due brevissime considerazioni che mi sono state suggerite dagli interventi che ho ascoltato. Avrei qualche perplessità rispetto ad un provvedimento che, quasi a conferma di quanto dicevo prima, nonostante i mesi e gli anni che lo hanno visto in percorso, preannuncia nuovi arricchimenti di un testo che è ancora in sede di discussione generale. Mi riferisco alla competenza delle procure antimafia; fermiamoci su questo punto, sono d'accordo con il collega Gazzilli, fermiamoci! L'esigenza del coordinamento è reale, ma corrisponde anche ad un dovere organizzativo e ad un modo di contenersi delle procure, ma è ben attuabile, se lo si vuole. Continuare a conferire sempre maggiori competenze a questi organi sovraterritoriali è un'illusione e un mito. Abbiamo già fatto molto in questo senso e con risultati non tutti eccellenti; conferire ulteriori competenze in materia di fattispecie associativa, a mio avviso, non ci porterà molto lontani. Oltretutto, ciò condurrà non solo a « tagliare » la capacità di intervento prossimale delle procure rispetto ai fenomeni del proprio territorio che, proprio per questo, possono essere percepiti con maggiore immediatezza; condurrà, inoltre, a costruire progressivamente megauffici che richiederanno una sempre maggiore strutturazione, organizzazione e fatale burocratizzazione, se tutto ciò corrisponde ad una filosofia — che so esistere — di accentramento in pochi grandi uffici giudiziari. È una filosofia che ho da sempre avversato, ma che vedo, invece, riemergere costantemente in molti progetti di parte governativa, alcuni già approvati ed altri che continuano ad essere riproposti. È un'illusione! L'« ingigantimento » di pochi e grandi uffici porta fatalmente ad un'incapacità di intervento e, alla necessità di coordinamento tra due o più procure della Repubblica, si sostituisce la para-

dossale necessità del coordinamento tra sezioni e singoli operatori all'interno di megaprocedure. Vi assicuro che tutto ciò, almeno nel mio convincimento — e credo che un briciolo di esperienza comincio ad averla anch'io —, porterà a risultati diversi da quelli che si vorrebbero conseguire. Non sarei, pertanto, favorevole a questa competenza.

È interessante il fatto che si sia preannunciata la presentazione di una norma relativa alla confisca di beni; mi riprometto naturalmente di valutare le proposte che verranno avanzate a questo riguardo, riservandomi naturalmente anche la possibilità di un giudizio favorevole. Grazie dell'attenzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, cari colleghi, anch'io mi associo alle considerazioni svolte dal collega Benedetti Valentini in ordine alla squallida situazione esistente in quest'aula, deserta quando si discute di un provvedimento che tutti affermano essere o dover essere in cima ai propri pensieri. Più grave dell'assenza, però, è l'andar via dopo essere intervenuti con molta passione: « ormai ho parlato », *locutus sum et de hoc satis*. È una cosa gravissima: volete ascoltare ciò che dicono gli altri su un argomento sul quale avete parlato con tanta passione?

Conoscevo la presidente Finocchiaro Fidelbo per una giurista di spessore notevole e non conoscevo appieno l'altro aspetto: devo congratularmi con lei per la passione, per la commozione con la quale ha cominciato la sua mirabile relazione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Grazie.

RAFFAELE MAROTTA. Non soltanto lei ha fatto riferimento a valori morali, il collega Evangelisti ha parlato di anima, di coscienza. È giusto; sono cattolico e ritengo che solo valori che ci sovrastino e ci trascendano possano aiutarci a risolvere

questo problema. Ricordo a me stesso che è stato il cristianesimo per primo nel mondo occidentale a dire allo schiavo: « Alzati, perché anche tu sei figlio di Dio », quando la schiavitù era un istituto giuridico. L'impero romano crollò non tanto per l'invasione dei barbari o per la corruzione dei costumi, che si accompagna quasi sempre ad un eccesso di civiltà (oggi dobbiamo lamentare anche questo), quanto per la forza del cristianesimo, che ha disgregato una civiltà basata soltanto sulla potenza, sul potere, sul piacere (ricordo che le matrone romane si facevano il bagno nel latte di asino).

Tutto ciò richiede di avere fede in valori che trascendano l'individuo: se non avessi alcun valore che mi sovrasta, per soddisfare i miei piaceri me ne infischierei e travolgerei tutti, non c'è dubbio. Infatti, è ben strano osservare (per me non lo è) che i fenomeni della schiavitù si verificano, di fatto, quando vi è una concezione per la quale tutto consiste nel potere e nel piacere. Riduco in schiavitù una persona per la soddisfazione dei miei piaceri, non riconoscendo il principio secondo il quale devo considerare l'altro come me stesso e non devo fare agli altri ciò che non vorrei venisse fatto a me. Ciò lo si può dire soltanto riconoscendo una struttura di valori che ci trascenda, altrimenti non c'è niente da fare.

Detto questo, devo anche dire qualcosa in ordine al problema giuridico. Ridurre una persona in stato di schiavitù o in condizioni analoghe per soddisfare i propri piaceri, non solo di natura economica, è un fenomeno abominevole. Voglio dire allora che si tratta di un problema che non appartiene solo a questo o a quell'altro Stato ma, oramai, con la mondializzazione e la globalizzazione, riguarda il mondo intero.

Gli schiavi chi sono? La povera gente che viene dall'Africa o dai paesi dell'est in condizioni di estrema miseria e da una vita senza alcuna speranza. Questa è la verità!

Dobbiamo allora insorgere contro questo fenomeno! Abbiamo parlato del valore morale della ribellione. Si potrà dire: tu

credi in questi valori ma noi non ci crediamo. Questo pone già un problema di efficienza o di non efficienza dell'intervento; ma nessuno può essere obbligato a credere. Dobbiamo allora intervenire con l'ordinamento giuridico e farlo in maniera energica, rigorosa e rigida.

Caro Benedetti Valentini, le pene che abbiamo previsto non consentono l'applicazione della famosa legge Simeone-Saraceni: questa purtroppo è la verità. Dico questo perché il 90 per cento delle nostre sentenze di condanna riguardano i cosiddetti delitti di strada: il furto, lo scippo, la rapina. Per quest'ultimo reato è prevista una pena anche di due anni.

MARIO GAZZILLI. Di un anno e quattro mesi!

RAFFAELE MAROTTA. Hai ragione.

FILIPPO MANCUSO. Perché sono pochi un anno e quattro mesi?

RAFFAELE MAROTTA. Praticamente, si verifica che quelle poche volte (infatti, solo nel 5 per cento dei casi vengono individuati gli autori di tali reati) che riusciamo a condannare, dopo sette o cinque anni, un imputato, questo, oramai raggiunto da una sentenza definitiva, non può essere arrestato! E poi con il « pacchetto-sicurezza » diremo che potrà essere arrestato chi invece non ha ancora sulle spalle una sentenza definitiva di condanna, ma una sentenza di secondo grado. È un modo di procedere schizofrenico!

Siamo intervenuti in maniera rigorosa: il collega Benedetti Valentini affermava che lo strumento legislativo era già previsto; infatti, gli articoli 60, 61 e 62 appartengono al famoso e tanto vituperato codice Rocco. Mi permetto però di rilevare che vi era qualche imperfezione se la nostra giurisprudenza era contrastante.

Cosa si affermava da parte di alcuni? Oramai la schiavitù — parlando dell'articolo 600 del codice penale — non esiste. Alcuni ritenevano che si dovesse parlare di schiavitù sotto l'aspetto di diritto; si voleva, cioè, l'istituto della schiavitù in

vigore. Invece, non era così! Si è infatti verificato poi un contrasto giurisprudenziale, che è stato composto dalle sezioni unite della Corte suprema che sono intervenute con la sentenza del 20 novembre 1996, n. 261, seguita subito dopo dalle sentenze delle sezioni semplici.

Che cosa si è detto? Le condizioni analoghe alla schiavitù sono quelle che sono praticamente assimilabili alla schiavitù. Cosa significa schiavitù? Significa che io sono padrone di una o di alcune persone. Questo è lo schiavo: è una *res*! Qual è la condizione assimilabile? L'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà (al riguardo, sono d'accordo con il signor presidente).

Questo è quanto è stato affermato dalla Corte suprema componendo il contrasto. Quindi era pure necessario; e noi, infatti, abbiamo mutuato da questa sentenza, o da questa giurisprudenza che condividiamo, il concetto di servitù o di condizione analoga alla servitù che abbiamo introdotto nell'ordinamento. Si fanno norme interpretative anche quando non ve n'è bisogno; immaginiamoci se non vi fossero norme che invece servono a qualche cosa, quanto meno a chiarire e a precisare. « Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con reclusione da otto a venti anni » è scritto all'articolo 1. Anche con le attenuanti generiche si riducono a poco più di cinque anni, ma non si arriva mai ai famosi tre o quattro anni di cui alle leggi vigenti, una delle quali è di uno del tuo partito, caro Benedetti Valentini. Io non avrei mai fatto una legislazione del genere, mai.

Vi è poi un altro errore, signor Presidente, che non so se sia stato commesso. Nel caso in cui sia notificato l'ordine di carcerazione ad una persona che è irreperibile o che si è resa tale, niente di meno d'ufficio si deve inviare al giudice di sorveglianza l'incartamento, in sede di esecuzione, perché il giudice, d'ufficio, deve vedere se ricorrono le condizioni per la concessione di uno dei benefici della legge Gozzini. Così il giudice deve valutare le condizioni per la detenzione domiciliare (questo è uno dei benefici), anche con

l'affidamento in prova, che necessita dell'osservazione. Ma quella persona è irreperibile e allora il giudice come fa a verificare d'ufficio se quella stessa merita, previa osservazione, il beneficio in oggetto? Oppure, nel caso di detenzione domiciliare, il condannato ha la moglie incinta, oppure è ammalata, oppure egli stesso è anziano, come fa il giudice a porsi d'ufficio tutti questi quesiti? A chi li pone? D'ufficio non si capisce niente. Si viola il principio della domanda. Si potrebbe addirittura arrivare poi, sulla scia o nella linea evolutiva di queste previsioni, a dire che si deve fare anche l'appello d'ufficio per l'irreperibile! Esiste il principio della domanda. Oltretutto, si tratta di una cosa così logica.

Noi dobbiamo anche dire: in ordine a quale circostanza il giudice dovrebbe indagare? L'interessato lo deve dire al giudice. Mi è stato detto che vi era stata una rinuncia in occasione della conversione, e non so come sia andata a finire la questione. Rassicurato da questa considerazione non mi interessai molto alla questione, però pare che essa sia stata introdotta. La verità non la conosco, però questa è schizofrenia: il legislatore diventa schizofrenico se fa una cosa e il contrario di quella cosa il giorno dopo. Secondo me, siamo poi intervenuti in maniera egregia quando abbiamo definito, « agli effetti della legge penale » che « si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti » al contenuto del diritto di proprietà. Questo non lo abbiamo detto noi, onorevole Benedetti Valentini, ma lo ha detto la famosa convenzione, che l'onorevole Benedetti Valentini ha giustamente richiamato, del 1926 che è stata convertita nel 1928. La definizione è questa: la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni soltanto di questi attributi. Non so se ho reso bene l'idea. L'idea l'abbiamo concretizzata qui, proprio quella alla quale l'onorevole Benedetti Valentini si è richiamato. Si dice giustamente che « agli effetti della legge penale

si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura ». Va bene, possiamo invertire e anteporre le altre prestazioni a quelle di natura sessuale, ma comunque secondo me la definizione è esatta (anche per questo è bene togliere tutte le altre perché la servitù è un diritto reale). La soggezione o l'assoggettamento significa che una cosa serve a me. L'obiezione che veniva fatta, se non sbaglio, dall'onorevole Carotti, era che in questo caso noi avremmo sovrapposto questa norma a quella che punisce lo sfruttamento sessuale ed altro. Ma io dico di no perché questa famosa riduzione in servitù, intesa in questo modo, è un reato cosiddetto abituale a condotta plurima, come i maltrattamenti. Una persona risponde dei maltrattamenti in danno della propria moglie non perché le ha dato uno schiaffo oggi ed è finito lì e non perché oggi l'ha apostrofata in maniera particolare, ma per una condotta abituale. Occorre che vi sia la ripetizione.

Ci vuole una serie di atti per realizzare il reato di maltrattamento: così è pure per quanto riguarda l'assoggettamento (reato abituale, a mio avviso, non istantaneo e neanche con effetti permanenti). È un reato cosiddetto a condotta plurima o abituale: quindi, secondo me, problemi non ve ne sono. Così come, a mio avviso, non ve ne sono per l'articolo 602-bis...

FILIPPO MANCUSO. Il reato, però, si consuma con un solo atto!

RAFFAELE MAROTTA. No, quelli sono i reati istantanei, *uno actu consistunt*. A mio avviso, ci vogliono più atti...

FILIPPO MANCUSO. Vi è una condotta eventualmente abituale.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, dovrebbe avviarsi alla conclusione.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, se però vengo interrotto, devo rispondere alle obiezioni!

PRESIDENTE. Sì, ma al di là della cortese interruzione, devo segnalarle che il suo tempo è scaduto: se cortesemente si avvia alla conclusione, quindi... Mi sembra che i concetti che voleva esprimere siano ben chiari: concluda, comunque, prego.

RAFFAELE MAROTTA. Quindi, a mio avviso, anche questo non pone problemi, perché non è che io, dopo aver introdotto in Italia con la forza, con la violenza o con l'inganno qualcuno, se poi lo trasferisco da Milano a Napoli, devo rispondere di due reati: rispondo di un solo reato! Se consegno il materiale umano al collega Gazzilli e Gazzilli, dopo aver esercitato per qualche tempo una certa attività, da Milano lo porta a Napoli, è chiaro che anche Gazzilli dovrà rispondere dello stesso reato: non so se ho reso bene l'idea; al riguardo non vi è dubbio, lo abbiamo chiarito, presente il sottosegretario Brutti, se lo ricorda?

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, lo ricordo, onorevole Marotta.

RAFFAELE MAROTTA. Non mi pronuncio, allora, per quanto riguarda il reato associativo...

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, veramente, la pregherei di non pronunciarsi, perché il suo tempo è ampiamente scaduto!

RAFFAELE MAROTTA. Sì, però lei ha consentito ad altri di parlare: allora, *locutus sum* e non dico nulla più! Lei ha consentito a tutti...

PRESIDENTE. Ognuno ha determinato tempi a disposizione: lei aveva 17 minuti: che ha già utilizzato: mi scusi, non è colpa mia. Veda di concludere.

RAFFAELE MAROTTA. Sì, signor Presidente, concludo ma non vorrei essere interrotto.

Indubbiamente i problemi esistono, ma atterranno soprattutto alla prova; per

quanto riguarda l'istituto, per come l'abbiamo configurato, sono d'accordo per estendere la previsione all'accattonaggio, e vedremo come fare. I principi, però, sono ben chiariti e precisati, lo strumento legislativo è molto più preciso e consentirà ai giudici di intervenire e di non applicare la legge Simeone-Saraceni!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo -
A.C. 5350)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Signor Presidente, credo che molte delle osservazioni che sono state svolte potranno essere approfondite in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

KATIA BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, credo che questo dibattito costituisca una tappa importante per le istituzioni del nostro paese: permettetemi di ribadire l'importanza dell'istituzione, nella fattispecie la Camera. Sapete benissimo, perché siete parlamentari, cosa che non sono io, che i vostri lavori sono organizzati in un certo modo: ebbene, la sottolineatura che, permettetemi, giudico un po' retorica ed anche un po' qualunquistica che oggi, venerdì mattina, non essendovi i vostri colleghi, non vi è una determinata tensione, non riesco ad accettarla; sapete perfettamente, infatti, che vi è stato un lavoro e vi è un'attenzione da parte della maggioranza dei parlamentari. È l'organizzazione dei lavori che deve permettere ad ognuno di voi di fare il lavoro del parlamentare,

che è non soltanto stare nell'aula, ma anche seguire le iniziative, in collegamento anche con il territorio...

RAFFAELE MAROTTA. Non ci sono neanche quelli che hanno parlato.

KATIA BELLILLO, *Ministro per le pari opportunità*. Il problema non è questo, il dato rilevante è che finalmente questo atto così importante viene discusso in questa sede e mi auguro possa essere approvato al più presto. Si tratta di una tappa importante dell'azione delle istituzioni nel nostro paese contro quello che tutti voi avete dichiarato essere — sono d'accordissimo con voi — un fenomeno odioso: il traffico di esseri umani. Esso costituisce una moderna e selvaggia mercificazione della persona, una nuova forma di riduzione in schiavitù. È un crimine contro l'umanità e noi dobbiamo dire che effettivamente lo è, così come lo definisce lo statuto della Corte penale internazionale. Tale crimine contro l'umanità viene commesso soprattutto ai danni di giovani donne, bambine e bambini ed è gestito in forme sempre più organizzate da parte di gruppi criminali di diversa nazionalità. Per questo occorre combatterlo con una serie coordinata di iniziative da assumere a livello nazionale e internazionale, che siano in grado di integrare due aspetti fondamentali della lotta alla tratta: l'efficacia dell'azione repressiva e, insieme, l'assistenza e la protezione dei diritti umani delle vittime.

Ciò significa, dunque, accostarsi ai problemi delle vittime della tratta, considerandole non solo come strumenti dell'azione penale, ma come persone che subiscono forme inaudite di violenza e di coercizione e che, come tali, devono essere sostenute e aiutate nel tentativo di riconquistare la libertà. A tale proposito, sono completamente d'accordo con quanto è stato affermato dai colleghi e sono perfettamente in sintonia anche sul piano emotivo con gli interventi svolti.

Fin dalla sua istituzione, il dipartimento, con l'allora ministro Anna Finocchiaro, ora presidente della Commissione

giustizia della Camera, ha lavorato in tale direzione ed ha intrapreso una serie di iniziative per combattere la tratta di esseri umani. Oggi possiamo dire che l'intero Governo è impegnato in tale ambito; non abbiamo solo parlato, in questi anni abbiamo lavorato con serietà, spesso come le formiche, consapevoli della complessità del problema e, soprattutto, consapevoli che, nel frattempo, avanzava una campagna di propaganda abbastanza subdola, nella quale si nascondono elementi di xenofobia, che, utilizzando e strumentalizzando il fenomeno della clandestinità, di fatto porta avanti una campagna contro lo straniero, contro l'immigrato. Ciò nella consapevolezza che se c'è una grande presenza di persone ridotte in schiavitù, quindi offerta, vi è anche un'elevata domanda. Probabilmente, proprio coloro che gridano all'immigrato, al marocchino, allo straniero, al clandestino sono gli stessi che li usano nelle proprie case, riducendoli in schiavitù, facendo pagare loro elevati affitti per vivere nei sottoscala e, nello stesso tempo, costringendoli a lavorare senza dar loro una lira e, magari, se pretendono qualcosa, danno loro fuoco con una tanica di benzina. Questi sono i problemi che abbiamo affrontato: abbiamo lavorato e prodotto, anche grazie all'associazionismo, non solo cattolico, ma le istituzioni e il Governo hanno saputo fare la loro parte.

Prima di tutto abbiamo realizzato una campagna di comunicazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, così bombardata, anche in maniera strumentale. Abbiamo lavorato per modificare l'approccio delle forze dell'ordine e, più in generale, delle istituzioni e dei servizi, per diffondere una cultura diversa rispetto a questi temi, per suscitare solidarietà con le donne trafficate — perché così non era e non è ancora — in modo che esse non siano guardate né stigmatizzate come prostitute straniere illegali, ma siano invece considerate ed aiutate come vittime di un gravissimo crimine.

Attraverso il comitato di coordinamento dell'azione di Governo contro la tratta, abbiamo favorito un lavoro comune

da parte delle diverse articolazioni del Governo: penso al rapporto pari opportunità del dipartimento servizi sociali e del Ministero dell'interno. Per quanto riguarda le forze di polizia, voglio sottolineare la sensibilità ed il contributo anche particolare dello stesso capo della polizia, così come della magistratura, degli enti locali, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato.

Il risultato più importante di questo lavoro, come ha ricordato la presidente nella sua introduzione, è stata l'attivazione in questi ultimi mesi di un sistema di azioni fondate sul collegamento tra i programmi di assistenza e di integrazione sociale ed i permessi di soggiorno per motivi umanitari.

Abbiamo finanziato 49 programmi di assistenza e di integrazione sociale in varie regioni ed abbiamo attivato un numero verde nazionale collegato in 15 punti locali, che è in grado di fornire immediatamente informazioni e di indirizzare le persone che chiedono aiuto presso le strutture territorialmente più vicine. Certo il numero verde si rapporta con tutto il mondo, con tutta la gente ed anche con il folklore, per così dire, di qualche cittadino; abbiamo avuto quindi anche alcuni problemi, ma questo servizio esiste, è attivo ed ha gestito 16.952 chiamate in pochi mesi, di cui 2.106 da parte di vittime di tale traffico che hanno ricevuto assistenza e aiuto. Di queste donne, nel solo periodo che va da marzo a ottobre 2000, 908 sono state accolte in strutture residenziali o presso famiglie o in vere e proprie case di fuga.

Sono stati richiesti 480 permessi di soggiorno e ne sono stati già concessi 298; a questi ultimi vanno sommati quelli già concessi precedentemente per motivi umanitari o per motivi di giustizia, per cui valutiamo che il numero complessivo di permessi di soggiorno concessi alle vittime di tale traffico oltrepassi quello di 600.

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro prezioso delle associazioni e all'impegno pieno dell'autorità di polizia. Si è appena concluso il bando per il 2000, con

l'attribuzione di 8 miliardi e mezzo ai programmi di assistenza e di integrazione sociale, che dovrebbe consentire la partenza di altri 47 progetti, di cui 12 nuovi e gli altri in prosecuzione di quelli già finanziati.

Mi sembra, quindi, che non si possa dire che le istituzioni e il Governo di questo paese abbiano soltanto parlato: abbiamo lavorato e stiamo lavorando.

È ancora troppo presto per valutare l'effetto degli interventi di protezione sociale sui procedimenti in corso, poiché si tratta di servizi che sono stati attivati in questi ultimi quattro o cinque mesi.

Secondo le prime informazioni fornite dalla direzione nazionale antimafia i primi segnali sembrano però positivi; in ogni caso va sottolineato che la protezione delle vittime è essenziale anche allo scopo di favorirne la cooperazione all'attività di indagine e dunque di potenziare l'azione repressiva.

L'esperienza della lotta contro la mafia insegna che questo obiettivo è importantissimo anche dal punto di vista della prevenzione. Infatti, la certezza dell'impunità è una delle componenti della forza di intimidazione e del radicamento delle organizzazioni criminali. A fronte di questi primi risultati positivi ottenuti dalle procure sul territorio, sta ancora la realtà di un fenomeno che costituisce la terza voce di profitti illeciti e allo stesso tempo un'attività a basso rischio per le nuove mafie di nuovi paesi. Rispetto a questo concetto mi rifaccio ai diversi interventi che sono stati qui svolti in maniera molto approfondita.

Il disegno di legge in discussione ha l'obiettivo di adeguare la nostra legislazione penale per poter contrastare in maniera più efficace il traffico di persone. È vero che abbiamo già una buona legislazione che ci ha permesso di operare finora ma, proprio per le caratteristiche del fenomeno in questione, occorre adeguare la nostra azione penale. Il lavoro compiuto dalla Commissione giustizia (naturalmente ringrazio l'impegno di tutti e in primo luogo della presidente Finocchiaro) ha consentito di migliorare ulteriormente il testo del disegno di legge

presentato dal Governo e delle proposte di legge di iniziativa parlamentare; nello stesso tempo ci ha consentito di tener conto della relazione finale della convenzione sulla criminalità organizzata e del protocollo sul traffico di persone recentemente aperto alla firma a Palermo che contiene fra l'altro una definizione del delitto di traffico. È un lavoro che facciamo in collaborazione con altri paesi.

Il dibattito di oggi conferma la validità dell'impianto del testo del quale vorrei sottolineare brevemente tre aspetti significativi. Il primo riguarda i nuovi reati introdotti dal testo in discussione: ciò consente di superare i problemi applicativi oggi derivanti dall'utilizzazione dei reati previsti dalla legge Merlin in materia di sfruttamento della prostituzione che, come è noto, prevedono sanzioni inadeguate alla gravità del delitto di traffico di persone. L'applicazione del delitto di riduzione in schiavitù, pensato per il fenomeno della schiavitù storica, comporta notevoli difficoltà probatorie. In questo senso vanno segnalate tre operazioni innovative: la descrizione dettagliata del delitto di traffico di persone, la severità delle pene, l'attualizzazione del delitto di riduzione in schiavitù proposta nel testo del Comitato ristretto.

Il secondo aspetto è che con specifico riferimento al delitto di traffico di persone va sottolineata la scelta — a suo tempo operata dal Governo e ora ripresa dalla Commissione — di prevedere un'ampia gamma di scopi illeciti, quali lo sfruttamento di prestazioni sessuali, il lavoro forzato e la servitù. Infatti, il nuovo delitto di traffico degli esseri umani deve consentire di combattere tutte le forme di asservimento della persona realizzate dai trafficanti con la violenza o con l'inganno. Dobbiamo purtroppo attrezzarci a combattere fenomeni in parte nuovi di lavoro servile e paraschiavistico come, per esempio, la servitù da debiti o lo sfruttamento selvaggio di bambine e bambini costretti a vere e proprie prestazioni di lavoro forzato, di accattonaggio e di servitù domestiche. Per tali ragioni, il Governo ha assunto la decisione di ampliare l'inserimento nei programmi di assistenza e di

integrazione sociale, consentendo ciò anche alle vittime di sfruttamento lavorativo, oltre che alle vittime di sfruttamento sessuale.

Il testo, inoltre, prevede una tutela rafforzata — e, dunque, l'applicazione di aggravanti di pena ancor più severe — quando le vittime siano minorenni. In questo caso, infatti, il delitto di tratta — che è già inaccettabile — diventa assolutamente odioso ed insopportabile per il fatto di essere commesso ai danni di persone giovani, di bambine e bambini che non possono difendersi e vengono spesso sottoposti a vere e proprie torture, se non alla morte.

In conclusione, sono convinta che il testo in discussione — pur se ancora perfettibile in qualche suo aspetto — introduca una innovazione normativa di grande rilievo di cui il Governo auspica una rapidissima approvazione. Su temi del genere — non vi è assolutamente bisogno di forzare la mano o di sfruttarli per fini di parte: si tratta di temi che in qualche modo misurano il livello di civiltà e di adeguatezza della politica e della democrazia. Siamo diversi, ma su questioni così importanti dobbiamo dare risposte positive (che tutto il paese oggi chiede) ma soprattutto responsabili ed all'altezza dei nuovi tempi; tempi che sono certamente molto belli, ma anche terribilmente angoscianti e tremendi come in casi del genere.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2207: Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza (approvato dal Senato) e delle abbinate proposte di legge: Soda; Mantovano ed altri; Li Calzi ed altri; Mantovano ed altri (887-2213-3271-6765) (ore 11,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Soda; Mantovano ed altri; Li Calzi ed altri; Mantovano ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 6909)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 13 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 5 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti;

Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali -
A.C. 6909)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per meglio comprendere la portata del provvedimento è opportuno ricordare che nel 1991, in seguito alla reiterazione di fatti delittuosi particolarmente gravi e ad un ampio movimento di opinione, espressione di un comune sentire popolare, il Parlamento discusse ed approvò un sistema di norme con le quali si introdusse nel nostro sistema legislativo una speciale circostanza attenuante in favore di chi prestava collaborazione di notevole importanza in relazione all'accertamento e alla persecuzione di reati di criminalità organizzata.

Accanto al trattamento premiale veniva, altresì, disciplinato un sistema di interventi di protezione della figura del collaborante e dei suoi familiari. Si trattava di uno strumento legislativo di carattere eccezionale e di ciò erano tutti allora coscienti, così come vi era la consapevolezza che comunque le novità non contrastavano con lo Stato di diritto. Non solo, ma esse si palesavano opportune e necessarie per contrastare con maggiore efficacia i fenomeni mafiosi e camorristici, per rompere il patto omeroso che vincolava gli affiliati delle organizzazioni malavitose, per minarne l'impenetrabilità, per sminuirne la forza acquisita rispetto ai testimoni (sempre timorosi) ed ai cittadini costretti al silenzio.

Ebbene, la scelta di allora, il quadro normativo allora approntato si sono rivelati giusti ed efficaci.

Lo strumento premiale ha consentito allo Stato di ottenere risultati straordinari nella lotta contro il crimine organizzato, ha restituito fiducia ai cittadini, ha salvato la vita di moltissimi nostri concittadini. Non può certo essere sottaciuto, nel contempo, che la legislazione sui pentiti e la sua applicazione concreta hanno suscitato infuocate polemiche soprattutto di contenuto politico e che forte appare oggi la tentazione di porre termine a quello che fu un tentativo, rispetto al quale è oggi possibile una valutazione politica, tecnico-giuridica e forse anche storica. Sul punto credo che, accanto al riconoscimento dei risultati positivi e dei successi, vadano riconosciuti i limiti che la legislazione sui collaboratori di giustizia ha posto in evidenza, i difetti e le insufficienze che si sono manifestate, qualche volta le deviazioni verificatesi.

Il Parlamento, deve oggi porsi il quesito se quella legislazione sia ancora utile e necessaria, se una legislazione premiale sia tuttora opportuna, se nel nostro paese permanga una pericolosa questione criminale a fronte della quale l'incentivo alla dissociazione possa svolgere ancora una utile funzione, se i processi di criminalità organizzata abbiano ancora bisogno di quella prova particolare, di quella prova da taluni efficacemente definita ambigua che si concretizza nelle dichiarazioni dei collaboranti.

Ritorna oggi, come nel 1991, una importante questione politica, ma non soltanto politica, giacché appaiono evidenti le implicazioni ideali e culturali delle scelte che, responsabilmente, si è chiamati a compiere: in quali modi, in quali termini, con quali limiti, in forza di quali principi, magari tra essi confliggenti e quindi da porre un equilibrio, in una democrazia moderna è necessario coniugare le garanzie ed i diritti individuali dei cittadini con le pressanti esigenze di tutela sociale poste dalle violente azioni delittuose delle associazioni criminali? Ebbene, soltanto la cecità politica o, peggio, soltanto la ma-

lafede culturale possono oggi indurre a disconoscere la necessità di mantenere le scelte politiche del 1991, di mantenere un essenziale strumento di contrasto della criminalità organizzata. La coscienza, la consapevolezza dei limiti, degli errori, della insufficienza non può e non deve giustificare un annullamento del quadro normativo in discussione. Tali limiti, tali errori, tali insufficienze devono, viceversa, imporre interventi riformatori, emendativi, modificativi.

Giova sul punto ricordare, peraltro, che già nel 1996 l'allora ministro dell'interno Napolitano riferì al Parlamento sullo stato della legislazione relativa ai collaboratori di giustizia, lucidamente individuando luci ed ombre del sistema e chiaramente indicando rimedi e correttivi. Su questa strada si è poi mosso il disegno di legge del Governo, approvato il 30 marzo ultimo scorso dal Senato con il voto favorevole di maggioranza ed opposizione.

Gli obiettivi della riforma sono da individuarsi nel superamento degli aspetti più discussi della normativa in questione, più volte sottoposta a critiche soprattutto con riferimento all'ampiezza dei benefici premiali accordati ai collaboratori, ai margini di discrezionalità riconosciuti nella ammissione alle misure di protezione, alla scarsa efficacia dei meccanismi di controllo sulle attività dei soggetti interessati dai benefici.

Le linee portanti del provvedimento — confermate anche dopo l'approvazione del Senato e quella della Commissione giustizia della Camera — possono riassumersi nell'individuazione di criteri più rigorosi e restrittivi in ordine alla selezione dei collaboratori, nonché al vaglio delle collaborazioni offerte; nella riduzione delle fattispecie di reato per le quali è applicata la disciplina premiale; nella distinzione fra le fasi dell'ammissione alle misure di protezione e quelle della concessione dei possibili benefici di natura penale; nella fissazione di un termine tassativo entro il quale il collaboratore deve rendere le dichiarazioni sui fatti di cui è a conoscenza; nella tendenziale soppressione

delle ipotesi di concessione, sia pure temporanea, di misure di protezione da parte degli organi di pubblica sicurezza; nel ridimensionamento dell'importo degli assegni di mantenimento attribuiti ai collaboratori.

Tra le modifiche apportate dal Senato, la più rilevante concerne i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, richiesti per l'accesso alle misure di protezione. È stato infatti eliminato il riferimento alla indispensabilità delle dichiarazioni ai fini delle indagini, che costituiva uno dei punti fondanti della nuova disciplina proposta dal testo governativo. La Commissione giustizia del Senato ha inoltre introdotto una specifica disposizione di tutela dei cosiddetti testimoni di giustizia, ai quali vengono riconosciute le speciali misure di protezione anche in relazione a contributi non concernenti delitti di mafia o terrorismo. Tale scelta del Senato è stata non solamente confermata dalla Commissione giustizia della Camera, ma anche rafforzata inserendo la nuova disciplina nel testo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, che costituisce la normativa organica in materia di collaboratori di giustizia.

Chiedo infine alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia relazione.

PRESIDENTE. Senza che ciò costituisca precedente e per ragioni tecniche, la Presidenza lo consente, onorevole Bonito.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MASSIMO BRUTTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, cari colleghi, il gruppo di Alleanza nazionale ha sempre

dimostrato, sia in Commissione sia in aula, nei due rami del Parlamento, attivo e propositivo interesse nei confronti di questo delicatissimo argomento che appassiona gli operatori del diritto nonché l'opinione pubblica in generale. Abbiamo presentato numerose proposte di legge di cui alcune concernenti i temi trattati dal provvedimento al nostro esame, nel quale sono peraltro confluite le proposte di legge atto Camera n. 2213 e n. 6765, delle quali è primo firmatario l'onorevole Mantovano.

Abbiamo dimostrato vivo interesse circa la necessità assoluta e improcrastinabile di conciliare due esigenze: quella di non rinunciare a strumenti che possano favorire collaborazioni che si sono rivelate, in molti casi, strumenti indubbiamente preziosi e senz'altro utili ai fini dell'accertamento dei reati e della loro repressione e quella relativa alle garanzie, visto che l'opinione pubblica è rimasta a volte turbata dalla sostanziale inaffidabilità di certi riferimenti a cui si sono aggiunti non accettabili benefici a favore di coloro che poi si sono rivelati inaffidabili, se non addirittura inquinanti, nella ricerca della verità, causando a volte anche vittime illustri o meno illustri, ma non per questo meno degne di attenzione.

Sotto questo profilo, facendo riferimento al complesso lavoro istruttorio al quale hanno contribuito in maniera principale i deputati del gruppo di Alleanza nazionale, non possiamo che dare un giudizio complessivamente favorevole del provvedimento, in quanto gli aspetti positivi prevalgono rispetto alle perplessità ed alle inadeguatezze. Mi limito a ricordare innanzitutto la differenza di trattamento tra collaboratori e testimoni di giustizia: abbiamo insistito molto su questo e siamo riusciti a far comprendere come questa fosse la strada giusta da seguire; le più rigorose condizioni di ammissione, che si imponevano; il ricondurre entro limiti più realistici i benefici concessi, visto che il trattamento sproporzionato che ha riguardato alcuni collaboratori a volte ha provocato scandalo; la possibilità di revocare le misure nel caso

in cui l'inosservanza di alcune regole o la condotta del beneficiario ne comportino l'opportunità; la scansione di tempi e fasi entro i quali chi ha da rendere un contributo effettivo, reale e verificabile alla giustizia sia chiamato a farlo, eliminando così tempi incompatibili con l'accertamento delle verità e delle responsabilità.

Lungo queste direttrici e orientate a queste finalità appaiono le norme essenziali del provvedimento, che vedono dunque la sostanziale condivisione di Alleanza nazionale che proprio per questi motivi ha ritenuto di darvi un protagonista contenuto costruttivo.

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche ...

MARIO GAZZILLI. Presidente, mi ero iscritto a parlare !

PRESIDENTE. Non risulta, onorevole Gazzilli. In ogni caso parli pure.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, colleghi, indubbiamente il carattere monolitico delle organizzazioni criminali operanti nel nostro paese ha impedito per anni una seria risposta dello Stato ai fenomeni mafiosi e camorristici.

Per rompere il patto omertoso che vincolava gli affiliati delle organizzazioni malavitose, per minarne l'impenetrabilità e per sminuirne la forza acquisita rispetto ai testimoni sempre timorosi e ai cittadini costretti al silenzio, si introdusse nel nostro ordinamento un corposo insieme di norme premiali e di protezione del collaborante e dei suoi familiari. Insieme che ha prodotto apprezzabili risultati, del resto facilmente prevedibili per l'ovvio rilievo che i segreti di una qualsiasi associazione possono essere più agevolmente appresi dall'interno.

Si trattava, al pari del più rigido regime di custodia previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, di uno strumento di carattere eccezionale che appare, invece, destinato ad acquisire stabilità e a perdurare nel tempo. Si

assume che soltanto la cecità politica o la malafede culturale potrebbero indurre a disconoscere la necessità di mantenere le scelte a suo tempo operate e ad eliminare dall'ordinamento un essenziale mezzo di contrasto della criminalità organizzata, ma si oblitera con ciò, che la situazione odierna è profondamente diversa, almeno a prestar fede alle dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza, i quali allo studio del fenomeno mafioso hanno dedicato buona parte della loro esistenza.

Per altro verso, accanto ai successi e ai risultati positivi, vanno posti i limiti di quella legislazione, i difetti e le insufficienze che si sono manifestati, le deviazioni che si sono verificate.

Contrariamente a quanto ha sostenuto il relatore, le polemiche suscitate dalla legislazione sui pentiti e dalla sua concreta applicazione non hanno prevalentemente contenuto politico ma attengono per lo più alla contrapposizione dialettica tra accusa e difesa e segnatamente al dibattutissimo tema della prova che non può mai essere particolare, che non può mai essere ambigua ma deve in ogni caso attestare in maniera solare e incontrovertibile la colpevolezza dell'imputato.

Per i signori dell'antimafia è ormai caduta in desuetudine l'antica massima secondo la quale è meglio assolvere dieci colpevoli piuttosto che condannare un solo innocente e l'esito infausto di tanti processi penali fondati esclusivamente sulla interessata parola dei collaboranti ne è la insuperabile riprova.

Quasi quotidianamente nelle aule di giustizia si registrano clamorose assoluzioni di cittadini incolpati da pentiti, ma si tratta sempre di sentenze che giungono dopo anni di sofferenze, di danni e di dolori che nessun risarcimento potrà mai ripagare. E mentre gli innocenti incolpati devono accontentarsi di una tardiva riabilitazione, i collaboranti, ancorché smentiti, continuano a fruire di trattamenti milionari e di altri innumerevoli privilegi.

Vero è che la coscienza dei limiti, degli errori e delle insufficienze non può giustificare l'annullamento del quadro normativo in discussione, ma è anche vero

che il malgoverno fin qui fatto rispetto a questa particolarissima prova, esige senza ulteriore indugio, una decisiva inversione di rotta nell'approccio al pentitismo.

Addirittura era auspicabile che in questo provvedimento venisse affrontata la questione del valore da attribuire alle dichiarazioni dei pentiti, ma la questione è stata accantonata anche per la sopravvenienza di ulteriori complesse problematiche, correlate alla introduzione del giusto processo nella nostra legge fondamentale.

Prescindendo dalle pur innovazioni apportate alla normativa riguardante la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, il provvedimento ha il pregio di diversificare il trattamento dei cosiddetti testimoni di giustizia da quello riservato ai collaboratori.

Proprio rispetto ai testimoni di giustizia e quindi rispetto alle parti offese si era prospettata l'esigenza di una normativa specifica che consentisse il riconoscimento in capo a costoro di un ruolo diverso e più importante, di una disciplina in positivo che non avesse carattere residuale; il che è avvenuto attraverso l'approvazione in Commissione di un apposito emendamento che ha fissato, in modo senz'altro condivisibile, i capisaldi del programma di protezione.

Altro interessante aspetto del provvedimento sta nel trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia che, come è stato efficacemente detto, concorre a realizzare una sintesi equilibrata tra le opposte esigenze sottese alla riforma.

Particolarmente interessanti, infine, sono le disposizioni che prevedono l'obbligo dei collaboratori di dichiarare la propria disponibilità a restituire alla collettività i beni di cui si sono appropriati nel corso dell'attività criminosa. Altrettanto interessante è la netta distinzione tra organi della protezione e dell'investigazione, che sarebbe stata assai più incisiva, qualora si fosse sposata con la rivisitazione del criterio di valutazione delle chiamate in reità o in correità fissato dall'articolo 192 del codice di rito.

Nonostante tale incontrovertibile carenza, il provvedimento al nostro esame rappresenta un indiscutibile progresso e va, pertanto, tempestivamente approvato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore – A.C. 6909)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Presidente, il relatore prende atto con soddisfazione della comune condivisione sul provvedimento e si augura che esso possa essere rapidamente approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, rinuncio alla replica, riservandomi di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4563 – Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (approvato dal Senato) (7377) (ore 11,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7377)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 12 minuti; Verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 7 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali -
A.C. 7377)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Presidente, ci occupiamo dell'atto Camera n. 7377, recante un disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 18 ottobre 2000 con la rubrica: «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura». Si tratta di un intervento normativo che il relatore giudica assai positivamente, attesa la sua straordinaria importanza. È un intervento strutturale contenente norme di natura ordinamentale e norme più propriamente incidenti sull'organizzazione giudiziaria del nostro paese. Il disegno di legge contiene, altresì, una disciplina di carattere congiunturale tesa a consentire procedure di concorso straordinario.

Il significato politico di questa proposta normativa avanzata dal Governo mi pare chiaro: si attua un ulteriore ed essenziale completamento dello straordinario processo riformatore al quale — dobbiamo riconoscerlo — maggioranza ed opposizione hanno alacremente lavorato nel corso di questa legislatura, durante la quale — lo ribadisco — si è prodotto un insieme di interventi sistematici, complessivi e globali che mai nelle precedenti legislature si era registrato. Questo provvedimento si inserisce assai propriamente quale ulteriore completamento di siffatto processo.

Entriamo ora nel merito. In primo luogo — ed è ciò che emerge in modo più nitido e chiaro —, viene disposto l'au-

mento dell'organico dei magistrati ordinari; in conseguenza di tale intervento, il numero dei magistrati raggiungerà le 10.109 unità, 1.000 in più rispetto a quelle oggi previste in organico dalla legge. Già questo è un primo intervento di grande importanza, giacché da più parti si è lamentata e si è denunciata l'inadeguatezza numerica dei magistrati addetti agli uffici giudiziari del nostro paese.

Il provvedimento in esame si segnala non soltanto per questo aspetto, giacché appare a tutti evidente che un aumento dell'organico dei magistrati che non sia accompagnato da interventi strutturali ed organizzativi tesi a raggiungere la pienezza dell'organico sarebbe misura priva di qualsivoglia efficacia e, senza dubbio, non riusciremmo a raggiungere gli obiettivi di maggiore efficienza del sistema che ci siamo prefissi e che stiamo perseguendo da cinque anni con grande tenacia.

Prevedere 1.000 magistrati in più è importante ma, a mio avviso, il provvedimento si segnala soprattutto perché pone le condizioni normative affinché il maggior numero di magistrati possa effettivamente essere selezionato e «arruolato». Non solo; come è sempre accaduto nella storia giudiziaria del nostro paese, oggi vi è una situazione di non completezza dell'organico. In questo momento, mentre discutiamo, il numero dei magistrati effettivi è inferiore di circa 800 unità rispetto all'organico previsto dalla legge; se a queste 800 unità aggiungiamo le 1.000 unità che prevediamo di inserire nel sistema, avremo da qui a breve la necessità di procedere ad una selezione di quasi 2.000 magistrati. Ciò significa che se riusciremo a raggiungere l'agognato obiettivo del pieno organico, inseriremo nell'organizzazione giudiziaria del nostro paese il 20 per cento di personale togato in più, il che — non può sfuggire a nessuno — sarebbe di grande sollievo rispetto al poderoso carico giudiziario che affanna la vita dei cittadini e degli operatori della giustizia.

In che modo, attraverso quale sistema, attraverso quali metodiche normative si intende raggiungere tale risultato? A mio

avviso, anche questa è una parte essenziale ed estremamente importante del provvedimento, che si segnala per novità e contenuti rivoluzionari rispetto ad una prassi e ad un costume amministrativo che, certamente, non devo illustrare ad un maestro del diritto amministrativo qual è il Vicepresidente Acquarone, che in questo momento sta dirigendo i nostri lavori.

PRESIDENTE. Sono commosso.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Lo dico con estrema convinzione, Presidente.

I senatori che ci hanno trasmesso il loro lavoro hanno valutato con attenzione le esperienze straniere e, in primo luogo, quelle maturate in un paese a noi vicino, la Francia. In questo paese, le procedure concorsuali della pubblica amministrazione riescono ad esaurirsi nel giro di tre mesi, qualsivoglia sia il concorso, qualsivoglia siano le dimensioni dello stesso. Ciò avviene grazie ai cosiddetti correttori esterni, in relazione ai quali vi è una vera ed autentica cultura professionale. Chi sono i « correttori esterni »? Si tratta di esperti che si aggiungono alla commissione centrale e vengono da questa utilizzati. Esperti che, in un numero minimo di due, devono esaminare uno stesso elaborato rigorosamente anonimo che, con le valutazioni degli stessi correttori, sarà poi restituito alla commissione centrale. Orbene, se le due valutazioni sono negative, il concorrente viene evidentemente bocciato; se vi è una valutazione positiva ed una valutazione negativa, l'elaborato viene restituito alla valutazione della commissione centrale; viceversa, se le valutazioni sono entrambe positive e non divergono in modo significativo, il candidato viene ammesso con una votazione media rispetto alle valutazioni espresse dai correttori.

Voglio ricordare che l'esperienza francese è ormai così accreditata ed ha così bene assimilato questo nuovo sistema che accade assai di rado che le valutazioni dei due correttori siano significativamente divergenti; anzi, quando divergono nella misura di centesimi, ciò appare già un fatto abbastanza clamoroso.

Questo significa che molte delle preoccupazioni emerse — devo dire in maniera giustificata — nel dibattito in Commissione rispetto alla necessità di fissare criteri di valutazione molto omogenei nella valutazione degli elaborati dei concorrenti, ricevono migliore e più adeguata risposta proprio dall'osservazione di ciò che è avvenuto là dove noi siamo andati a ricercare il metodo e lo strumento migliore per dare una risposta importante, decisiva e risolutiva ad una nostra grandissima questione: quella di procedure concorsuali che durano tre anni e che impediranno sempre, se mantenute, di raggiungere un obiettivo ambizioso ma assolutamente necessario da ottenere che è il pieno organico della magistratura ordinaria! Infatti, come ricordavo in precedenza, questo, tenuto conto anche dell'aumento dell'organico, significherà di qui a breve (intendo riferirmi ad un periodo che non può essere inferiore a tre anni) aumentare del 20 per cento le risorse di personale togato del sistema giudiziario del nostro paese. Significherà inoltre un 20 per cento di produttività in più (anche se questo termine può non piacere a qualcuna) e dare una risposta strutturale di grandissimi significato ed efficacia alla questione giustizia nel nostro paese.

Ma non è soltanto per i correttori esterni che si segnala la nuova procedura di concorso.

Viene infatti prevista anche la possibilità, superando antichi feticci, di svolgere le procedure di concorso non soltanto a Roma, ma anche in sedi decentrate (ovviamente, procedure di concorso da svolgere contestualmente con l'assistenza di particolari garanzie). Tutti ormai sanno che l'accesso alle procedure di concorso pubblico sono ormai un problema per questa città che, anche rispetto a concorsi fortemente selettivi, vi è un'aspirazione dei giovani molto estesa: e questo non può che far piacere giacché una vasta platea di concorrenti in genere assicura anche un'adeguata selezione tra i vincitori.

È prevista anche la possibilità — anche per questo si segnala questa parte del provvedimento al nostro esame, che at-